



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria
Direzione Generale

DS/DSG/1/11/5

Prot. n. 6367

Catanzaro, 8 marzo 2011

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Statali e paritarie della Regione Calabria
LORO SEDI

Ai Responsabili degli Ambiti Territoriali
Provinciali dell'U.S.R.
LORO SEDI

OGGETTO: Sanzioni disciplinari applicabili ai Dirigenti Scolastici - Modifiche normative apportate dal Decreto Legislativo 27.10.2009 n. 150 (Titolo IV - Capo V).

Con il presente atto si ritiene utile ed opportuno porre in evidenza gli aspetti più salienti ed innovativi dell'attuale panorama normativo in tema di sanzioni disciplinari per i dirigenti scolastici.

A tal fine occorre richiamare, anzitutto, il titolo IV, Capo V, del Decreto Legislativo 27.10.2009, n. 150, il quale ha ridisegnato il *corpus* normativo relativo alla materia disciplinare dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni e, quindi, anche dei dirigenti scolastici.

E così, l'art. 55 del Decreto Legislativo n. 165 del 30.3.2001, per effetto delle nuove norme, risulta modificato e integrato con altri otto articoli (da 55 *bis* a 55 *novies*), che assumono il carattere dell'inderogabilità, in quanto inseriti di diritto nei Contratti Collettivi ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, comma 2, c.c., e prevedono, fra l'altro, l'introduzione di nuove ipotesi di illecito disciplinare, applicabili anche ai dirigenti scolastici, sanzionate *ex lege*, in aggiunta alle infrazioni e alle relative sanzioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

Alla luce di quanto sopra ed in linea generale, la materia relativa alle sanzioni disciplinari per i dirigenti scolastici trova le sue fonti nelle seguenti disposizioni:

- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 55 *bis*, comma 7; art. 55 *quater*; art. 55 *sexies* e art. 55 *septies*;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 69);
- CCNL Area V del 15.7.2010 (artt. 15 e 16);
- Circolare Ministeriale 8 novembre 2010, n. 88.

Nel rispetto del principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni in relazione alla gravità della mancanza, sono fissati i seguenti criteri generali riguardo il tipo e l'entità di



ciascuna delle sanzioni:

- intenzionalità della condotta, grado di negligenza ed imperizia, rilevanza della inosservanza degli obblighi e delle disposizioni violate;
- gravità della lesione del prestigio dell'Amministrazione o entità del danno provocato a cose o a persone;
- eventuale sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, anche connesse al comportamento tenuto complessivamente dal dirigente o al concorso di più persone.

La violazione degli obblighi previsti, secondo la gravità dell'infrazione, previo procedimento disciplinare, danno luogo a:

- **SANZIONE DISCIPLINARE PECUNIARIA**, da un minimo di € 150,00 ad un massimo di € 350,00, nei casi di:

- inosservanza delle direttive, dei provvedimenti e degli obblighi di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché di presenza in servizio in correlazione con le esigenze della struttura e con l'espletamento dell'incarico affidato, ove non ricorrano le fattispecie considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 165/2001;
- condotta, negli ambienti di lavoro, non conforme ai principi di correttezza verso i componenti degli organi di vertice dell'amministrazione, gli altri dirigenti, i dipendenti o nei confronti degli utenti o terzi;
- alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi;
- violazione dell'obbligo di comunicare tempestivamente all'amministrazione di essere stato rinviato a giudizio o di avere avuto conoscenza che nei suoi confronti è esercitata l'azione penale;
- violazione dell'obbligo di astenersi dal chiedere o accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie 18 funzioni o dei compiti affidati, se non nei limiti delle normali relazioni di cortesia e fatti salvi quelli d'uso, purché di modico valore;
- inosservanza degli obblighi previsti in materia di prevenzione degli infortuni o di sicurezza del lavoro, anche se non ne sia derivato danno o disservizio per l'amministrazione o per gli utenti;
- violazione del segreto d'ufficio, così come disciplinato dalle norme dei singoli ordinamenti ai sensi dell'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, anche se non ne sia derivato danno all'Amministrazione;
- violazione dell'obbligo previsto dall'art. 55-novies del d. lgs. n. 165/2001.

- **SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE** fino ad un massimo di quindici giorni nel caso previsto dall'art. 55-bis, comma 7, del d. lgs. n. 165/2001; fino ad un massimo di tre mesi con la mancata attribuzione della retribuzione di risultato per un importo pari a quello spettante per il doppio del periodo di durata della sospensione, nei casi previsti dall'art. 55-sexies, comma 3, e dell'art. 55-septies, comma 6, del d. lgs. n. 165/2001; da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di tre mesi si applica nel caso previsto dall'art. 55-sexies, comma 1, del d. lgs. n. 165/2001.



La sanzione disciplinare della sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di tre giorni fino ad un massimo di sei mesi, si applica, tra le altre, per:

- minacce, ingiurie gravi, calunnie o diffamazioni verso il pubblico, altri dirigenti o dipendenti ovvero alterchi con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti;
- manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'amministrazione salvo che siano espressione della libertà di pensiero;
- tolleranza di irregolarità in servizio, di atti di indisciplina, di contegno scorretto o di abusi di particolare gravità da parte del personale dipendente;
- assenza ingiustificata dal servizio o arbitrario abbandono dello stesso;
- occultamento da parte del dirigente di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'amministrazione o ad esso affidati;

Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, la

- **SANZIONE DISCIPLINARE DEL LICENZIAMENTO CON PREAVVISO** si applica per:

- le ipotesi considerate dall'art. 55-quater, comma 1, lett. b) e c) del d. lgs. n. 165/2001;
- recidiva plurima, o che abbia già comportato l'applicazione della sanzione massima di sei mesi di sospensione dal servizio;

- **SANZIONE DISCIPLINARE DEL LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO** si applica per:

- le ipotesi considerate nell'art. 55-quater, comma 1, lett. a), d), e) ed f) del d. lgs. n. 165/2001;
- commissione di gravi fatti illeciti di rilevanza penale, ivi compresi quelli che possono dar luogo alla sospensione cautelare;
- condanna, anche non passata in giudicato, per gravi delitti commessi in servizio;
- recidiva plurima di sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano anche forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di dirigenti o altri dipendenti;
- recidiva plurima di atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona.

Nei confronti dei dirigenti scolastici, l'esercizio del potere disciplinare spetta al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale competente.

Si fa rilevare, infine, che per quanto qui non esposto e per una più compiuta analisi, si rinvia alla richiamata Circolare Ministeriale 8 novembre 2010, n. 88.

IL DIRETTORE GENERALE
f.to Francesco MERCURIO